



Comune di Castellarano

Provincia di Reggio Emilia

ORDINANZA N. 88 / duemilaventitre

OGGETTO: MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE CON ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO ALTERNATO E DIVIETO DI SOSTA SU VIA MANGANELLA NEL TRATTO DI INTERSEZIONE DI VIA SAN VALENTINO CON VIA COVETTA, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE OO.PP. DI BONIFICA MONTANA – ANNUALITA' 2023

Il responsabile

VISTO il progetto di “Manutenzione straordinaria OO. PP. di Bonifica Montana Annualità 2023. Sistemazione STRADE PUBBLICHE VIA Montebabbio, via Manganella e via Telarolo” - Codice progetto 037/23/0, predisposto dal Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, CUP: G77H23000010005 – CIG: 98769171C1;

DATO ATTO che i lavori di cui al punto precedente, sono stati affidati alla ditta IDROTER S.R.L. con sede in Via Del Poggio n. 14, 42030 Villa Minozzo (RE) e P.IVA: 01952630356;

VISTA la richiesta presentata in data 24/10/2023 al Prot. n. 17857, dalla ditta IDROTER S.R.L. con sede in Via Del Poggio n. 14, 42030 Villa Minozzo (RE) e P.IVA: 01952630356, in qualità di Impresa esecutrice dei lavori per conto della Bonifica Montana, con la quale si richiede l'emissione di apposita Ordinanza per la regolamentazione del traffico delle seguenti strade interessate dai lavori di sistemazione dei movimenti franosi in:

- Via Manganella nel tratto di strada compreso tra l'intersezione con via San Valentino e l'intersezione con via Covetta;

CONSIDERATO che per la esecuzione dei lavori di cui all'oggetto, si rende necessario procedere alla modifica temporanea della circolazione stradale, con chiusure parziali e totali, istituzione di sensi unici alternati e al divieto di sosta nelle strade interessate dai lavori;

VISTA la delibera G.C. n. 304 del 7/06/1993 con la quale, ai sensi dell'art. 4 D.Lgs 285/92, veniva delimitato il centro abitato ricomprendente, fra l'altro, le strade sopracitate, nel tratto interessato dall'intervento;

Visti gli articoli 5 comma 3), l'articolo 6 comma 4) e l'articolo 7 comma 1), del Nuovo Codice della Strada D.Lgs 30/04/1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, nei quali viene stabilito che i Comuni possono con proprie ordinanze istituire sulle strade comunali obblighi, divieti e limitazioni ed, in particolare, disporre per esigenze di carattere tecnico la sospensione della circolazione stradale;

Visto l'art. 37 del Nuovo Codice della Strada D.Lgs 30/04/1992 n. 285 e successive m.i.;

Visti gli artt. 50 e 107 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 37 del vigente statuto comunale;

Ritenuta la necessità di avvalersi del potere anzidetto allo scopo di adottare gli opportuni provvedimenti per disciplinare la circolazione stradale;

O R D I N A

- la modifica della circolazione stradale con l'istituzione di un senso unico alternato regolato da segnaletica temporanea di cantiere e/o impianto semaforico qualora necessario e movieri e divieto di sosta, nel tratto di strada di Via Manganella nel tratto di strada compreso tra l'intersezione con via San Valentino e l'intersezione con via Covetta, dal giorno mercoledì 25 ottobre 2023 fino a fine lavori previsti indicativamente per il 27/10/2023 dalle ore 8:30 – 17:00;

O R D I N A - ALTRESI'

che l'esecuzione dei lavori in oggetto dovranno essere eseguiti solo con condizioni meteo favorevoli, in caso contrario la stessa è prorogata alle stesse condizioni per la settimana successiva;

L'Amministrazione Comunale è da ritenersi esonerata da ogni responsabilità per eventuali danni che venissero arrecati a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi.

Sullo stesso tratto di strada, sarà consentita una velocità massima non superiore a 30 Km/h ed il divieto di sorpasso tra autoveicoli.

La segnaletica necessaria verrà collocata a cura della ditta Esecutrice dei lavori:

- **IDROTER S.R.L.** con sede in Via Del Poggio n. 14, 42030 Villa Minozzo (RE) e P.IVA: 01952630356 – PEC: idroter@pec.buffetti.it - Tel: 0522 720043;
- **Referente:** geom. Mammi Andrea– telefono 335 667 0395

Al fine di non creare pregiudizio per l'incolumità pubblica, alla suddetta impresa è fatto altresì obbligo di segnalare la zona di cantiere con idonei dispositivi, che dovranno essere luminosi nelle ore notturne, nonché di installare i cartelli relativi alla presente ordinanza, in conformità alle vigenti disposizioni antinfortunistiche e del Codice della Strada.

A carico dei trasgressori saranno applicate le sanzioni previste degli articoli 7 del nuovo Codice della Strada D.lgt. 30/04/1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo a norma dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, in applicazione della Legge 1034/71;

- ai sensi dell'art. 37, 3° c. del D.Lgs 285/92 entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture Trasporti;
- ai sensi dell'art. 3, 4° c. della legge 241/90, entro 60 giorni al T.A.R. di Bologna;
- entro 120giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Si dispone che la presente ordinanza venga affissa all'Albo Pretorio Comunale, trasmessa per doverosa conoscenza alla Stazione Carabinieri di Castellarano e al Comando di Polizia Municipale, Tresinaro Secchia;

Castellarano, li 24/10/2023

testocopiaconforme

**Il Capo Settore
Alessandro Mordini / InfoCert S.p.A.**